

STATUTO

**LAVORIAMOCI S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA MONTE VODICE 10

Numero REA: TO - 1319028

Codice fiscale: 12826680014

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2023 - Statuto completo	2
--	---

7) - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) e viene sottoscritto e liberato in denaro dai soci in parti uguali fra loro e quindi per euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuno.

I Comparenti fanno constare di aver provveduto al versamento del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale all'organo amministrativo qui nominato, che dichiara di riceverlo rilasciando quietanza liberatoria, in ossequio al disposto dell'art. 2464 Cod.Civ., a mezzo dei seguenti assegni circolari intestati alla costituenda società:

uno emesso da Unicredit spa n. 7405869390-10 e l'altro emesso da Intesa Sanpaolo spa n. 3503869179-05.

8) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2023; gli utili d'esercizio saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio in conformità all'art. 26 (ventisei) dello Statuto Sociale.

9) - I soci deliberano di nominare un Sindaco Unico, che rimarrà in carica per tre esercizi, in persona della dottoressa

- ALIBERTI Cristina, nata a Torino (TO) il 4 luglio 1959, residente a Torino (TO), strada Ponte Verde n. 11/2,

(Codice Fiscale LBR CST 59L44 L219T);

prevedendo che le venga corrisposto un compenso pari a complessivi euro 9.500,00 (novemilacinquecento), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per l'attività svolta nell'anno di costituzione ed euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per ciascuno dei successivi due anni di incarico.

10) - La signora FAVALE Marcella Silvia viene delegata per ogni pratica relativa alla costituzione della Società, nonchè per ottemperare a quanto dovesse essere eventualmente richiesto dall'Ufficio del Registro delle Imprese in sede di verifica di cui all'art. 2330 3° comma c.c..

11) - Le spese della costituzione e conseguenti, comprensive di anticipazioni, ammontano approssimativamente ad euro 3.000,00 (tremila) e sono a carico della Società.

Del che richiesto ricevo questo atto che leggo ai Comparenti i quali a mio interpellò lo approvano e meco Notaio lo sottoscrivono alle ore undici e quaranta.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio, occupa otto pagine di due fogli.

In originale firmato

Marcella Silvia FAVALE

Umberto ALTEA

Angelo CHIANALE

INSERZIONE=====ALLEGATO "A"

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:

"LAVORIAMOCI S.r.l. Impresa Sociale" siglabile: **"LAVORIAMOCI S.r.l. - I.S."**

All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.lgs. 112/2017 e del Codice

Civile nonché delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio

La società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune in cui si trova di istituire e sopprimere altre unità locali operative, nella forma di succursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.

E' invece necessaria la decisione dei soci per il trasferimento della sede in altro comune.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello comunicato dai soci e risultante al Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 - Scopo e Oggetto sociale

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività così come previsto dall'art. 3 ed art. 5 comma 1 lettera a) e b) del D.lgs. 112/2017.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. 112/2017, la società potrà svolgere in via stabile e principale le seguenti attività:

- 1) **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) **lettera g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- 3) **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 2 D.Lgs 112/2017;
- 4) **lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) **lettera p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- attività di counseling e coaching di soggetti fragili che necessitano di supporto per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro;
- collaborazioni con enti accreditati ai servizi al lavoro relative alle attività commerciali di scouting di posizioni in aziende del territorio per inserimenti lavorativi di disoccupati e svantaggiati;
- consulenza alle aziende nell'ambito delle categorie protette ai sensi della L. 68/99 e nell'ambito della normativa che regola i tirocini di

inserimento e di inclusione sociale,

- consulenza relativa ad aspetti normativi e contrattualistici per le assunzioni al fine di agevolare il più possibile la stabilizzazione dei soggetti inseriti;

- consulenza alle aziende in materia di risorse umane;

- consulenza alle aziende nell'ambito del diversity management come supporto e guida per la giusta ed etica considerazione del collocamento mirato quale opportunità anche per le aziende in obbligo (ponendosi anche come mediatore con i centri per l'impiego), supporto nella gestione delle tematiche etniche e di genere che coinvolgono il personale.

La società potrà erogare i servizi al lavoro: informazione, accoglienza e presa in carico, orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incrocio domanda/offerta di lavoro, laboratori di ricerca attiva del lavoro, tutoraggio, anche in applicazione delle specifiche regolamentazioni regionali ed in funzione degli standard di servizio regolamentati.

La società potrà altresì erogare i servizi legati alla formazione continua, obbligatoria e abilitante, alla specializzazione professionale, all'istruzione e alla formazione professionale.

La società potrà realizzare progetti relativi alle pari opportunità, al welfare, alla conciliazione famiglia/lavoro, all'integrazione sociale, all'inserimento/reinserimento al lavoro.

La società si dedicherà anche alla progettazione ed erogazione di attività di orientamento professionale e di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo, creando anche corsi che puntano all'eccellenza (Academy),

Si occuperà anche di formazione aziendale di tipo manageriale e di percorsi di Team building, formazione aziendale sia finanziata (attraverso fondi pubblici o fondi interprofessionali), sia a libero mercato.

La società svolgerà anche attività di executive coaching per i lavoratori che desiderano migliorare la propria condizione lavorativa o cambiare totalmente settore.

Nell'espletare le attività in oggetto, la società si avvarrà di strumenti e competenze varie quali:

- Competenze e strumenti commerciali, di marketing e social media management;

- Organizzazione e promozione di convegni e seminari anche in partnership con altri enti del settore;

- Realizzazione di progetti e strumenti di Innovazione tecnologica che possano agevolare ed incrementare le azioni volte al perseguimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: CRM (Customer Relationship Satisfaction) per la gestione delle attività commerciali, Intelligenza Artificiale applicata alla fase di pre-selezione di candidati, strumenti innovativi che possano agevolare l'organizzazione del lavoro e liberare risorse da dedicare alle attività principali con persone, enti e imprese.

La società intende avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali ed interesse generale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare per le professioni per il cui esercizio è richiesta iscrizione ad appositi albi o elenchi.

L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

L'impresa sociale potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale di carattere secondario e strumentale purché i relativi ricavi non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 D.lgs. 112/2017. L'impresa sociale, entro i limiti del D.lgs 112/2017, potrà anche svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

L'Impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'art. 18 D.Lgs 112/2017 e sue successive integrazioni e/o modifiche.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2070 (trentuno dicembre duemila settanta), e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

Articolo 5 - Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice civile. In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite può essere omesso il deposito presso la sede sociale della relazione prevista dall'art. 2482-bis del Codice civile.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 Codice civile.

Articolo 6 - Versamento e finanziamento dei soci

Qualora si ravvisi la necessità di immettere capitale liquido nella società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale senza obbligo di restituzione da parte della società, oppure finanziamenti con obbligo di restituzione da parte della società. Detti finanziamenti dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario e con il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 112/2017.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio

dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico della Società, deve essere restituito.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e futuri in materia.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse non possono essere oggetto di alienazione se non con il benestare dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui all'articolo 3 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

In caso di mancato gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, spetta comunque al socio il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

L'assemblea dei soci può essere altresì investita dall'istante in merito alla decisione finale in relazione ad un eventuale provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione del socio.

Articolo 8 - Recesso ed esclusione

Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dalla legge. Il recesso, ove intervenuto, deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all' art. 2473 cod. civ. Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione posseduta dal socio. L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione. Il socio escluso può investire l'organo di amministrazione in relazione al provvedimento di esclusione.

La liquidazione della quota avverrà nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 112/2017.

Articolo 9 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concernenti:

- l'approvazione del bilancio in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 112/2017;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- le decisioni inerenti la trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda;
- lo scioglimento e liquidazione della società.
- ogni altra decisione demandata dalla legge o dallo Statuto alla competenza dei soci.

Articolo 10 - Intervento e Diritto di voto

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, mediante il rilascio di delega conferita per iscritto. La delega può essere conferita anche per fax o posta elettronica e deve essere conservata agli atti della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Il diritto di voto dei Soci si esercita in conformità a quanto previsto dalla legge. Ogni socio ha diritto di voto proporzionale alla partecipazione da lui posseduta.

Articolo 11 - Modalità di votazione

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'articolo 2479 numeri 4 e 5 e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedimento; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea s'intendono accolte qualora approvate dalla maggioranza dei presenti, e nei casi previsti dai numeri 4 et 5 dell'articolo 2479 comma 2 del Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale. L'Assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso d'impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dall'Organo di Controllo, se esistente, o anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono

essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori ed i sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea - verbale

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di uno di essi l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile.

L'assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non socio e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 13 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 14 - Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto

Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il

diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente i nominativi dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 15 - Amministrazione

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque componenti, a scelta dell'assemblea che li nomina.

Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in carica fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del termine, fino a revoca o dimissioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7 D.lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

- * dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 112/2017;

- * dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;

- * dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società. Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- * coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;

- * coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 112/2017. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

Qualora l'impresa Sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile ridotti della metà, occorre la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola esclusione di quanto la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali.

All'organo amministrativo compete in particolare la redazione del bilancio sociale, come definito nel D. Lg. 112/2017 che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma 4 e 2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'articolo 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice civile.

Articolo 17 - Durata e cessazione del mandato

Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.

In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del mandato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono ad integrare detto organo con un egual numero di amministratori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione: presidenza; convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei. Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, in carica.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione: decisioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 21 - Il Consiglio di amministrazione: decisioni assunte per iscritto

Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con le modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o non pronunciatisi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.

Articolo 22 - Rappresentanza Sociale

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale della società.
In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente.
Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 23- Divieto di concorrenza

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo deroghe concesse dall'Organo Amministrativo stesso o dall'Assemblea dei soci

Articolo 24 - Compensi

Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ragionevoli e documentate, deve essere proporzionale all'attività svolta ed è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg. 112/2017.

Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bilancio una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa sempre e comunque nei limiti previsti dal D.lgs. 112/2017.

In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina e comunque sempre nei limiti previsti dall'art. 3 D.lgs. 112/2017.

Agli Amministratori non spetta alcun compenso se non viene deliberato dall'Assemblea dei Soci; in tale ipotesi la carica si intende assunta a titolo gratuito.

Articolo 25 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio redatto secondo le disposizioni del Codice Civile in materia.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì ai sensi art. 9 comma 2 D. Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesima richiamate alla redazione ed al deposito nel Registro delle Imprese del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito Internet della società. Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sottoposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ricorrono le previsioni di cui all'articolo 2364 comma 2 Codice civile.

Articolo 26 - Utili

La società, considerata la qualità di impresa sociale, non ha scopo di lucro soggettivo.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 112/2017, destina una quota non superiore al 3% (tre per cento) degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgs. 112/2017 nonché alla Fondazione Italia Sociale per le finalità previste dal citato articolo 16 e successive modifiche e integrazioni.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 comma 2° D.lgs. 112/2017.

Articolo 27 - Organo di controllo

Ricorrendone i presupposti di legge l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale e il Revisore legale dei conti, sono nominati dai soci secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 del Codice civile. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile.

Esso esercita oltre ai poteri prescritti dalla legge in ordine alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, altresì i compiti di monitoraggio dell'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e di osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa avuto particolare riguardo, alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso dette riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco e tutti i

partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 28 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, e indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 29 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modificazione dello Statuto sociale, in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 30 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni,

richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione

Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

Articolo 32 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 33 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e specificatamente si rinvia alle norme di cui al D.lgs. 112/2017, al codice del Terzo settore ed alle norme del Codice civile, per quanto non espressamente disciplinato ed in quanto compatibili.

In originale firmato

Marcella Silvia FAVALE

Umberto ALTEA

Angelo CHIANALE

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante Modello Unico Informativo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.